

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2287

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELELEO, TASSONE, ABBATE, CACCIA, DI GIUSEPPE,
FUMAGALLI CARULLI, ANGELO LA RUSSA, LEONE,
MENSORIO, MORGANDO, NUCCI MAURO, ZARRO**

Riforma della rappresentanza militare

Presentata il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, ha voluto istituire, all'interno delle Forze armate e dei corpi armati, un organismo — la rappresentanza militare — in grado di raccogliere le spinte di democratizzazione delle Forze armate.

Nel corso degli anni di attuazione della rappresentanza militare però si è assistito a notevoli e frequenti episodi di discrasia nella funzionalità e nella rappresentatività dell'istituto, a saltuari episodi di contrasto in seno all'istituzione militare, elementi che hanno prodotto pressanti istanze, specie da parte della base, intese a modificare la rappresentanza militare, riconoscendole una veste

più moderna e più adeguata alle normative vigenti e alle attuali esigenze.

Si ritiene opportuno ribadire che l'attuale momento politico, storicamente caratterizzato da esigenze forti di rinnovamento istituzionale, offre una concreta possibilità di superare l'attuale configurazione della rappresentanza militare per rivitalizzarla in un organismo elettivo cui vengano riconosciuti nuovi poteri e nuovi compiti. Tali compiti peraltro non possono identificarsi nell'espletamento di un ruolo « contrattuale » che, lungi dall'essere la panacea dei mali della rappresentanza, comporterebbe una sorta di « sindacato interno » dell'amministrazione militare che evidentemente:

ingererebbe dualismi tali da creare turbative sia nella stessa rappre-

sentanza militare sia in tutta la compagine militare;

creerebbe, nelle Forze armate, tensione e situazioni molto dannose, conseguenti al continuo « confronto » fra i comandanti ed i consigli affiancati;

inciderebbe sulla certezza del rapporto gerarchico nonché sull'efficacia dell'azione di comando, con detrimento dell'efficienza globale dello strumento militare.

Nuovi compiti, pertanto, intesi come possibilità — ancora oggi mai espletata — di svolgere il ruolo già individuato dal Parlamento e sancito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, di cui si sottolinea la piena validità, attesa la facoltà per la rappresentanza militare di portare la propria voce, per le principali problematiche, fino al Ministro della difesa e di partecipare ai lavori in sede interministeriale, inserita nella delegazione della Difesa.

Un riconoscimento quindi significativo che equipara di fatto — nei settori individuati dalla legge n. 216 del 1992 — la rappresentanza militare agli stati maggiori e che ribadisce la responsabilità totale del Ministro della difesa circa l'armonizzazione delle richieste degli stati maggiori con quelle della base ed in sintesi in merito alla decisione sulla linea d'azione del Dicastero. Tutto ciò per evitare che si assista al ricostituirsi di movimenti occulti ed incontrollati che possono minare, oltre alla dignità e al ruolo dell'istituto militare, la compattezza e la coesione che deve contraddistinguere sempre gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi armati.

Lo stesso per non addivenire alla sindacalizzazione (sul modello di quanto attuato per la Polizia di Stato) cui ci dichiariamo assolutamente contrari, ribadendo, invece, la validità di una rappresentanza che, lungi dal voler ripetere errori di polverizzazione particolaristica degli interessi di categoria, costituisca un momento di sintesi delle esperienze sindacali. Essa va caratterizzata da una forte carica unitaria e democratica, in cui le diverse categorie

siano chiamate a costruire collegialmente, in stretto rapporto con la base rappresentata, la sintesi e la specificità delle reciproche istanze in uno sforzo di miglioramento collettivo della vita militare.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse consegue, pertanto, che è necessario giungere in tempi brevi ad una riforma della legge n. 382 del 1978, per una « nuova rappresentanza militare » che risponda quindi meglio ai suoi principi ed alle sue finalità.

Per fare qualche accenno ai contenuti dell'articolato, si prevede quanto segue:

1. istituzione di un organismo centrale unitario che possa peraltro esprimersi per categorie (ufficiali effettivi, sottufficiali, volontari, ufficiali di complemento di 1^a nomina, militari di truppa) o per comparti (difesa, sicurezza e leva). Quest'ultima possibilità è volta ad adeguare la normativa a quanto disposto dalla legge n. 216 del 1992 e per dare alla leva una voce « autonoma », stante la notevole diversità di interessi con il personale effettivo;

2. composizione dei consigli in modo « fisso », al fine di evitare « maggioranze precostituite » da parte di talune categorie, Forze armate o corpi armati, e dare a tutti democraticamente la stessa valenza;

3. periodiche convocazioni, *quorum* elettorale, revocabilità, fissazione dei criteri di eleggibilità e rieleggibilità, nonché abolizione dell'attuale obbligo al voto per tutti i militari;

4. diritto di assemblea e di riunioni congiunte, diritto di informazione verso i militari e i neo-arruolati;

5. diritto dell'organo centrale di rappresentanza di partecipare, inserito nella delegazione della Difesa, ai lavori in sede interministeriale secondo il ruolo sancito — ma ancora mai espletato — dalla legge n. 216 del 1992;

6. tutela del delegato e delle sue prerogative attraverso la previsione di idonei strumenti e il riconoscimento ai delegati della leva del COCER di un trattamento

economico di missione paritetico rispetto a quello del sergente;

7. libertà di opinione per i delegati COCER secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520.

Resta comunque inteso che la rappresentanza militare, essendo un organo in un organismo, deve articolarsi liberamente, difendendo i diritti civili e democratici di ognuno, da un lato, e la funzionalità dell'istituzione militare dall'altro.

Qui risiede la differenza radicale tra la rappresentanza militare ed il sindacato civile.

L'interpretazione intelligente di questo duplice fattore rende più difficile, ma più nobile, il ruolo della rappresentanza militare.

Non si può negare che in troppe circostanze nel passato si è avvertita una certa

resistenza conservatrice degli stati maggiori, mal compatibile con la stessa « legge sui principi »; come d'altra parte non sono stati rari i casi in cui specifici atteggiamenti di appartenenti alla rappresentanza militare hanno non solo mortificato i quadri ma anche disatteso i più elementari principi del regolamento delle Forze armate e dei corpi armati.

Vediamo in questa proposta la necessità, quindi, di meglio razionalizzare ruolo e competenze della rappresentanza militare, tenendo presenti i due fattori appena ricordati, nella speranza che le modifiche che si intendono apportare facilitino i compiti dell'organismo di rappresentanza, per meglio « servire » la popolazione militare, ma servano, nel contempo, ad evitare, o per lo meno a ridurre, il contrasto che oggi purtroppo ancora c'è tra gli alti gradi delle Forze armate e dei corpi armati ed i rappresentanti dei militari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Organi della rappresentanza militare).

1. Gli organi della rappresentanza militare si suddividono:

a) in un organo centrale a carattere nazionale ed interforze che, sulla base delle decisioni del comitato di presidenza, può espletare la sua attività articolandosi unitariamente, oppure in commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari, ufficiali di complemento di prima nomina e militari di leva) o su tre comparti:

1) comparto difesa, del quale fanno parte l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare;

2) comparto sicurezza, del quale fanno parte i Carabinieri e la Guardia di finanza;

3) comparto leva, del quale fanno parte l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica militare, i Carabinieri e la Guardia di finanza;

b) in sezioni per ogni Forza armata o corpo armato: Esercito, Marina, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;

c) in più organi intermedi presso gli alti comandi;

d) in più organi di base presso le unità ad un livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o di ciascun corpo armato.

ART. 2.

(Composizione e convocazione degli organismi centrali, intermedi e di base).

1. Il comitato di presidenza dell'organo centrale di rappresentanza, di cui alla let-

tera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, è costituito da due delegati di ciascuna delle sezioni Esercito, Marina, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza, eletti tra i membri appartenenti alla stessa categoria.

2. L'organo centrale di rappresentanza è composto da due membri per ciascuna categoria e per ogni Forza armata o corpo armato.

3. I consigli intermedi di rappresentanza (COIR) ed i Consigli di base di rappresentanza (COBAR) sono composti da due membri per ciascuna categoria.

4. La presidenza degli organi di rappresentanza, a tutti i livelli, è assunta dal delegato più elevato in grado, o più anziano.

5. Gli organi di rappresentanza sono convocati dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei delegati. La data, l'ora e il luogo della riunione sono concordati tra il presidente e il comando corrispondente.

6. L'organo centrale della rappresentanza è convocato almeno una volta ogni due mesi. La sezione del Consiglio centrale della rappresentanza militare (CO-CER), i COIR ed i COBAR sono convocati almeno una volta al mese. I delegati della rappresentanza militare devono comunque trascorrere mensilmente presso i reparti di appartenenza un arco di tempo non inferiore a quello in cui sono impegnati per attività di rappresentanza.

7. L'organo centrale della rappresentanza ha il compito di avanzare pareri, proposte e richieste al Capo di stato maggiore della difesa, su richiesta dell'assemblea o di una singola categoria o comparto, su tutte le materie di competenza degli organi centrali ai sensi dell'articolo 3.

8. Qualora le Commissioni parlamentari competenti per materia ne facciano richiesta, l'organo centrale della rappresentanza può essere ascoltato sulle materie indicate all'articolo 3.

ART. 3.

(Competenze degli organi centrali)

1. L'organo centrale di rappresentanza, in tutte le sue articolazioni e le singole

sezioni, può formulare pareri, proposte e richieste su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

a) trattamento economico fondamentale e accessorio, di missione e di trasferimento;

b) indennità;

c) orario di lavoro;

d) licenze e permessi;

e) partecipazione dei delegati nei consigli di amministrazione degli enti di assistenza;

f) condizioni per assicurare adeguata tutela per quanto riguarda il trattamento giuridico, previdenziale, sanitario, culturale e morale dei militari;

g) richieste scritte e firmate di singoli militari, o gruppi di essi, purché relative ad esigenze collettive;

h) svolgimento di quanto previsto dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per le Forze armate e per i corpi armati di polizia.

2. Sono escluse in ogni caso dalle competenze di tutti gli organi di rappresentanza militare le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale, salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

ART. 4.

(Competenze degli organi intermedi e di base).

1. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza militare formulano pareri, proposte e richieste su tutte le materie di cui all'articolo 3, quando sussistano problemi di carattere locale che possono trovare soluzione con un intervento o un'autonoma decisione del comando militare corrispondente.

2. L'amministrazione militare deve avvalersi degli organi intermedi e di base della rappresentanza militare nei rapporti con gli enti locali dei rispettivi livelli, per la stipulazione di accordi e convenzioni riguardanti il personale militare ed i loro familiari, al fine di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società civile.

ART. 5.

(Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza).

1. Tutti gli organi della rappresentanza militare hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

e) condizioni igienico-sanitarie;

f) alloggi.

2. Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi. I comandi corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al comma 1, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei.

ART. 6.

*(Eleggibilità, rieleggibilità,
maggioranza, revocabilità).*

1. Tutti i militari hanno facoltà di candidarsi negli organismi di rappresentanza nel rispetto dell'articolo 19 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato.

2. Affinché sia valida l'elezione dei rappresentanti di un organismo di rappresentanza militare, il delegato, se è l'unico della categoria, deve ottenere almeno la metà più uno dei voti degli elettori. In caso di più delegati, essi devono conseguire almeno un numero di voti equivalente alla metà più uno della frazione di elettori ottenuta dividendo il numero degli elettori per il numero dei seggi della categoria. Per i seggi non coperti per mancanza di candidati che abbiano raggiunto la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i candidati più votati: per i subentranti a seguito di sostituzione di delegati in carica, in caso di mancanza della maggioranza richiesta per il primo dei non eletti, si procede a nuove elezioni.

3. Ogni delegato, nei vari livelli, è revocabile dalla rappresentanza che lo ha espresso sulla base di una richiesta motivata sottoscritta dalla metà più uno degli elettori. In tal caso subentrano presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti. Ove ciò non sia possibile si procede ad elezione straordinaria per le sole categorie interessate per il periodo residuo del mandato.

4. La durata di ogni mandato è di due anni, salvo che per le categorie per le quali il servizio è ridotto e per i militari che cessano, per qualunque causa, dal servizio attivo.

5. I militari sono liberi di partecipare o meno alle elezioni della rappresentanza.

ART. 7.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

2. I delegati devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.

3. Il personale volontario e di leva dell'organo centrale, durante il periodo del mandato, fruisce del trattamento economico di missione previsto per il grado di sergente.

ART. 8.

(Tutela e diritti dei delegati).

1. I militari eletti nei consigli di rappresentanza militare non sono perseguibili per le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato, a condizione che tali opinioni non pregiudichino il prestigio ed il ruolo delle Forze armate e dei corpi armati o che non contrastino con il regolamento di disciplina militare o con il codice penale militare.

2. I delegati, senza il preventivo parere del consiglio di rappresentanza cui appartengono, e ove non siano sostituibili, non possono essere trasferiti ad altra sede durante l'esercizio del loro mandato.

3. I delegati dell'organo centrale possono partecipare personalmente a convegni ed assemblee sulle materie di competenza, purché non in nome di categorie, sezioni, comparti o dell'assemblea, ove non ne siano stati espressamente delegati. I delegati dei COIR, su richiesta dei COBAR approvata dal comandante affiancato, possono altresì visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale in orario di servizio.

4. Sono vietati gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio del mandato agli organismi di rappresentanza militare o a suoi singoli membri.

5. Ogni delegato che si ritenga impedito o contrastato nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza ha facoltà di far rappresentare dal proprio organismo di appartenenza gli eventi circostanziati all'organismo di rappresentanza superiore, che potrà inoltrarli con le proprie deduzioni ed osservazioni all'autorità militare ad esso corrispondente, per l'esame di merito e per l'adozione dei relativi provvedimenti.

ART. 9.

(Pubblicità delle delibere).

1. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza militare a livello centrale possono essere resi pubblici, dai singoli delegati o dagli organi della rappresentanza, anche attraverso i mezzi di informazione e attraverso la stampa.

2. I singoli delegati degli organi centrali della rappresentanza hanno altresì il libero uso dei mezzi di comunicazione e della stampa per la divulgazione delle loro opinioni sulle materie di competenza.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, in armonia con le disposizioni di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere dell'organo centrale della rappresentanza e delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappre-

sentanza militare, approvato con decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, è abrogato a partire dalla data di emanazione del nuovo regolamento di cui al comma 1.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.